

Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 – Fax 081/2404414 – Email info@cafassoefigli.it

Napoli, li 16 aprile 2008

Circolare informativa n° 30/2008

**A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi**

“La notizia del giorno”

“Approfondimenti”

CREDITO D'IMPOSTA BONUS ASSUNZIONI

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il D.M. del 12/03/2008 che detta le modalità di accesso al credito d'imposta riservato ai datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Riteniamo opportuno porre l'attenzione sui tratti salienti del decreto al quale, però e per la definizione dell'iter approvativo, dovrà far seguito un ulteriore Decreto Direttoriale dell' Agenzia delle Entrate teso a disciplinare e normare la procedura.

ANALISI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Il decreto in esame contiene le modalità di attuazione dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), concernente la disciplina del credito d'imposta per le nuove assunzioni effettuate dai datori di lavoro nell'anno 2008 in alcune regioni del territorio nazionale.

Si tratta di una misura di sostegno dell'occupazione nelle c.d. “aree svantaggiate”, al fine di agevolare la creazione di posti di lavoro “aggiuntivi e stabili” nelle suddette aree.

La nuova misura ricalca l'analogia disciplinaria agevolativa introdotta dall'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il precedente incentivo, aveva natura di misura generale, applicandosi alle imprese operanti su tutto il territorio nazionale, mentre, il nuovo incentivo si qualifica per essere misura di aiuto, interamente limitata ai datori di lavoro operanti nelle aree svantaggiate.

Art. 2 (Soggetti beneficiari)

I beneficiari del credito d'imposta sono tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 (in qualità di datori di lavoro), incrementano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Il nuovo incentivo viene riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010, ai datori di lavoro che nel corso dell'indicato 1° gennaio-31 dicembre 2008, incrementano la base occupazionale assumendo nuovi lavoratori a tempo indeterminato. **In effetti, le assunzioni agevolate sono solo quelle effettuate entro il 31 dicembre 2008, mentre il beneficio spetta sia nell'anno in cui avviene l'assunzione che nei due successivi.**

Art. 3 (Incremento della base occupazionale)

L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto alla media dell'anno 2007, va verificato sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro.

Ciò al fine di evitare che eventuali incrementi della base occupazionale nelle aree svantaggiate siano controbilanciati da decrementi della base occupazionale complessiva della stessa impresa o datore di lavoro. Nella stessa ottica, è previsto che l'incremento della base occupazionale sia considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate dall'impresa principale o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale.

I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono calcolati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale di lavoro. Agli effetti del credito d'imposta, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Sarà obbligatorio mantenere costante, all'interno della medesima regione o zona assistita, l'incremento occupazionale in caso di grandi imprese per almeno tre anni, o per due anni, per le piccole e medie imprese.

A tutela ulteriore dell'effettività dell'incremento della base occupazionale è stata prevista la decadenza del diritto all'agevolazione qualora il numero complessivo dei dipendenti, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro, per ciascuno degli anni interessati, risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel 2007.

Tale previsione impedisce di riconoscere il beneficio alla mera "trasformazione" di contratti a tempo determinato, ovvero con contenuto formativo, in contratti a tempo indeterminato, senza che si produca un effettivo incremento della base occupazionale complessiva.

Art. 4 (Misura e limiti di fruizione del credito d'imposta)

Il credito d'imposta, di importo pari a € 333 mensili per ciascun lavoratore assunto, aumentati a € 416 in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'art. 2 lettera f del regolamento CE n. 2204/2002, è concesso, in ogni caso, nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dal predetto regolamento.

Il beneficio spetta per ogni unità lavorativa costituente incremento del numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, rilevato in ciascun mese, rispetto alla media dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nel periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto a tempo parziale, il credito d'imposta è ridotto proporzionalmente alle ore prestate rispetto a quelle previste dal relativo CCNL.

In generale, il datore di lavoro non deve aver ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi dai casi di raggiungimento dei limiti di età pensionabile, di dimissioni volontarie o di licenziamento per giusta causa.

Art. 5 (Condizioni di ammissibilità)

Il credito d'imposta spetta a condizione che:

- i lavoratori assunti per coprire nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap o donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato;
- siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, nonché le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 6 (Modalità di accesso e di fruizione del credito d'imposta)

Per fruire del credito d'imposta, i soggetti beneficiari inoltrano al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, a partire dal primo giorno successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009, un'istanza telematica contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Tuttavia, per la gestione delle procedure relative alle assunzioni agevolabili effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2008 e la data di attivazione della procedura telematica, è previsto l'invio delle istanze di attribuzione del credito a partire dal primo giorno di attivazione della stessa procedura.

L'Agenzia delle entrate:

- esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificandone, sulla base dei dati in essa indicati, l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma;
- entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ne comunica l'accoglimento nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili per ciascun anno, con espressa comunicazione telematica al soggetto interessato;

La data dell'accertato esaurimento dei fondi è resa con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicarsi sul sito internet della stessa Agenzia.

I soggetti che hanno ricevuto la comunicazione telematica attestante l'accoglimento dell'istanza sono tenuti ad inviare all'Agenzia delle Entrate dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascun anno dal 2009 al 2011, una comunicazione attestante il rispetto delle condizioni di cui al presente decreto. Con la stessa comunicazione deve essere data indicazione del minor credito eventualmente spettante in relazione all'anno precedente ovvero all'anno in corso.

La comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito già prenotata, relativa all'anno nel quale la stessa dev'essere presentata. Il mancato invio della stessa comporta la decadenza dalla fruizione del credito.

Per i soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati, è prevista una sorta di "riapertura dei termini", mediante la presentazione, dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010, di una "nuova" istanza telematica, per l'attribuzione del credito in misura non superiore a quella già richiesta con la "precedente" istanza non accolta.

Per l'accoglimento delle nuove istanze si applica l'ordine cronologico di presentazione delle istanze originarie, nei limiti delle risorse rese disponibili a seguito di:

- rinunce al credito;
- di mancato invio della comunicazione;
- di indicazione di minori crediti spettanti nella comunicazione medesima;

La comunicazione e l'istanza sono approvate con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il credito d'imposta è utilizzabile a partire dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell'istanza ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale delle attività produttive.

Art. 7 (Cause di decadenza)

Il credito d'imposta decade:

- nel caso in cui, alla fine di ciascun anno, il numero complessivo di lavoratori risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo di riferimento;
- nel caso in cui, i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni, per le altre imprese;
- nei casi di accertamento definitivo di determinate violazioni non formali alla normativa fiscale, contributiva o in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, commesse negli anni 2008, 2009, 2010, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a €5.000;
- nei casi in cui, il datore di lavoro sia raggiunto da provvedimenti definitivi della magistratura, per condotta antisindacale, la decadenza dal beneficio comporta il divieto di fruizione del credito d'imposta già maturato sino alla data in cui si verifica la decadenza nonché l'eventuale recupero del credito d'imposta già utilizzato in precedenza, con l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 8 (Divieto di cumulo)

Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato, né con altre misure di sostegno comunitario che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità di aiuto superiore al livello consentito, né con altri aiuti a finalità regionale sottoforma di aiuti all'occupazione. L'eventuale cumulo illegittimo è sanzionato con il recupero dell'aiuto fruito e con l'irrogazione delle sanzioni previste.

Art. 9 (Verifica, controlli e monitoraggio)

Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale del credito d'imposta, per il mancato rispetto delle condizioni previste o per il verificarsi di cause di decadenza l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Una piacevole conferma ma per la quale, permangono ancora tanti dubbi sulle categorie dei lavoratori ammesse al beneficio e, soprattutto, sui tempi e le modalità di accesso e di gestione dell'istituto.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso